

Comune di Settimo Rottaro (To)

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 5 del 21/05/2025

OGGETTO: Contributo alla finanza pubblica, per gli anni dal 2025 al 2029, in attuazione dei vincoli economici e finanziari della nuova governance europea e della Legge 207/2024. Variazione del Bilancio di previsione 2025/2027

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 2) del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto il contributo alla finanza pubblica, per gli anni dal 2025 al 2029, in attuazione dei vincoli economici e finanziari della nuova governance europea e della Legge 207/2024. Variazione del Bilancio di previsione 2025/2027; ricevuta in data 20/05/2025, unitamente alla documentazione allegata;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 186 e 187;
- il D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014;
- il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

Preso atto che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 19/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2025-2027 e il bilancio di previsione 2025-2027 che pareggia per la competenza negli importi di € 979.468,00 per il 2025, € 977.939,00 per il 2026, € 977.998,00 per il 2027;
- Con deliberazione della Giunta Comunale in data 10/03/2025, si è adottata in via di urgenza la prima variazione agli stanziamenti di bilancio 2025-2027 che pareggia, per la competenza, negli importi di € 949.302,91 per il 2025, di € 977.939,00 per il 2026, € 977.998,00 per il 2027;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/04/2025 è stata approvata la ratifica della deliberazione G.C. n. 11 del 10/03/2025 avente ad oggetto ' bilancio di previsione per il triennio 2025/2027. variazione agli stanziamenti di entrata e di spesa, adottata in via d'urgenza. primo provvedimento'.

Richiamato il verbale n. 10/2024 con cui l'Organo di revisione ha espresso parere al bilancio di previsione 2025/2027;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" (legge di bilancio 2025);

VISTO, in particolare, l'articolo 1 della richiamata legge n. 207 del 2024, che, al primo periodo del comma 784, prevede che "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dalle nuove regole della governance economica europea secondo le modalità previste dai commi da 785 a 794, che

costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione”;

VISTO il comma 784, dell'articolo 1 che prevede, altresì, l'esclusione dal contributo di cui al successivo comma 788 degli "...enti in dissesto ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2025 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91”;

VISTO il successivo comma 785, dell'articolo 1 della citata legge n. 207 del 2024, che dispone che “a decorrere dall'anno 2025, per gli enti di cui al primo periodo del comma 784, l'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio”;

VISTO, altresì, il comma 788 del medesimo articolo 1, che prevede che “i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente;

VISTO il comma 789 del citato articolo 1 che dispone che “per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni iscrivono nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo, con una dotazione pari al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 786 a 788, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e di cui all'articolo 162, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il fondo di cui al primo periodo del presente comma è iscritto entro 30 giorni dal riparto dei contributi alla finanza pubblica con variazione di bilancio approvata con atto del consiglio, per gli enti locali, e con legge regionale, per le regioni a statuto ordinario”;

VISTO, altresì, il comma 790 del richiamato articolo 1 della legge n. 207 del 2024 che prevede che “alla fine di ciascun esercizio, il fondo di cui al comma 789, per gli enti in situazione di disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente, costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, in misura aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione. Per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito”;

VISTO il successivo comma 791 che prevede la possibilità che siano previsti ulteriori obblighi di concorso a carico dei medesimi enti di cui al comma 784, qualora, nel corso di ciascun anno dal 2025 al 2029, risultino andamenti di spesa corrente degli enti territoriali non coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica;

VISTO il comma 792 del medesimo articolo 1 che prevede che “entro il 30 giugno di ciascuno degli esercizi dal 2026 al 2030, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei rendiconti trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è verificato il rispetto a livello di comparto degli enti territoriali dell'equilibrio di cui al comma 785 del presente articolo e dell'accantonamento di cui al comma 789 del presente articolo. Nel caso

di mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, determinato come somma algebrica del saldo di cui al comma 785 e dei mancati accantonamenti di cui al comma 789, sono individuati gli enti che nell'esercizio precedente non hanno rispettato l'equilibrio di bilancio di cui al comma 785 o non hanno accantonato il fondo di cui al comma 789. Per gli enti di cui al secondo periodo è determinato l'incremento del fondo di cui al comma 789, che, entro i successivi trenta giorni, tali enti sono tenuti ad iscrivere nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione, pari alla sommatoria in valore assoluto: a) del saldo di cui al comma 785 registrato nell'esercizio precedente se negativo; b) del minore accantonamento del fondo di cui al comma 789 rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 785 a 788”;

VISTO il comma 793 del medesimo articolo 1 che dispone che “per gli enti che non trasmettono entro il 31 maggio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all'esercizio precedente il contributo alla finanza pubblica è incrementato del 10 per cento con le modalità previste dal comma 792. Nel caso di enti per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione a decorrere dal 2 gennaio 2025, le sanzioni di cui al primo periodo non sono applicate”;

VISTO, infine, il comma 794 del medesimo articolo 1 che prevede che “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e con il capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli schemi del rendiconto generale della gestione e del bilancio di previsione degli enti territoriali sono adeguati al fine di consentire le verifiche di cui al comma 792, a decorrere dal rendiconto della gestione 2025 e dal bilancio di previsione 2026-2028”;

CONSIDERATO che la commissione ARCONET nella seduta del 15 gennaio 2025 ha approvato l'aggiornamento degli Allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, prevedendo, tra l'altro, l'inserimento nel piano dei conti integrato di cui all'Allegato 6/1 al citato decreto legislativo, del conto U.1.10.01.07.001 “Fondo obiettivi di finanza pubblica”, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 794, della richiamata legge di bilancio 2025;

VISTO, il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 4 marzo 2025, di cui all'articolo 1, comma 788 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, concernente i criteri e le modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica, per gli anni dal 2025 al 2029, in attuazione dei vincoli economici e finanziari della nuova governance europea (G.U. Serie Generale n. 93 del 22 aprile 2025) e, in particolare, l'allegato C che riporta, per ciascun comune, gli importi dell'accantonamento da effettuare nelle annualità dal 2025 al 2029;

Preso atto che:

-il Comune di Settimo Rottaro non versa in alcuna delle situazioni di esclusione cui ai paragrafi precedenti ed è pertanto tenuto ad effettuare l'accantonamento previsto dai citati commi 789 e 790 dell'art. 1 della Legge 207/2024;

-il contributo dovuto dal Comune di Settimo Rottaro ammonta ad € 991,00 per il 2025; € 1.982,00 per il 2026; € 1.982,00 per il 2027; € 1.982,00 per il 2028; € 3.353,00 per il 2029;

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio comunale di finanziare il contributo alla finanza pubblica con maggiori entrate di parte corrente, in particolare da addizionale comunale all'IRPEF, sulla base dei maggiori incassi registrati nell'annualità 2024 rispetto all'attuale previsione per il bilancio 2025-2027 (incassi 2024 pari ad € 54.368,70 a fronte di una previsione per il bilancio 2025-2027 di € 50.000,00);

Preso atto degli effetti prodotti dalla presente variazione al bilancio, come risultanti dai seguenti allegati alla proposta di variazione:

All. 1) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

All. 2) Variazione al bilancio prospetto per il Tesoriere;

All. 3) Quadro di controllo degli equilibri.

Rilevato che:

con la proposta di variazione al bilancio esaminata sono mantenuti gli equilibri di bilancio come risulta dall'apposito prospetto allegato alla stessa proposta deliberativa (Allegato 9 – bilancio di previsione);

Tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui agli articoli 49 e 153 del D.Lgs. 267/2000;

Per tutto quanto sopra espresso, l'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 2) del Tuel e nel rispetto del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto il contributo alla finanza pubblica, per gli anni dal 2025 al 2029, in attuazione dei vincoli economici e finanziari della nuova governance europea e della Legge 207/2024, avendone accertato la congruità, coerenza e attendibilità contabile, sulla base di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel e dal principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

segnala e sottolinea

-che le previsioni di bilancio 2025/2027 dovranno garantire a consuntivo il nuovo pareggio di bilancio rappresentato dal valore della voce W2 degli equilibri che dovrà presentare un saldo non negativo, ciò significa che le risorse di bilancio dovranno assicurare la copertura oltre che delle spese impegnate anche degli accantonamenti e della quota vincolata del risultato di amministrazione, con la necessità quindi che l'Ente valuti fin dalla fase di previsione il rispetto dell'equilibrio prospettico e monitori costantemente durante l'esercizio l'andamento della gestione;

-che per gli enti che non trasmettono entro il 31 maggio alla BDAP i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all'esercizio precedente, il contributo alla finanza pubblica è incrementato del 10 per cento.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr. Mauro Ronchi

